



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1674/2024 del 26.06.2024 con cui la Provincia di Livorno ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "2° GRANFONDO CITTA' DI LIVORNO MEMORIAL ALLUVIONE ANNO 2017" nei tre percorsi Cicloturistico di Km 45,7 – Medio di km 77,2 – Lungo di Km 130,1, in programma il giorno 8 Settembre 2024 che interesserà il Comune di Livorno, di Collesalveti e di Rosignano Marittimo e alcuni comuni della Provincia di Pisa;

VISTA la nota del 4 settembre 2024 con la quale la Provincia di Pisa ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica su strada denominata "2^ GRANFONDO CITTA' DI LIVORNO – MEMORIAL ALLUVIONE 2017 " organizzata dalla A.S.D. G.S. Carli Salviano, **in programma l'8 settembre 2024;**

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa anche tratti di strade della Provincia di Pisa, ricadenti nel territorio dei Comuni di **Orciano Pisano, Crespina Lorenzana e Fauglia;**

VISTA la circolare ministeriale prot.n.300/A/10164/19/116/1/1 datata 27/11/2019 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale;

VISTE le circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali si precisa che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – *emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art.6, commi 1 e 7 del C.d.S.;*

VISTO l'art.7, comma 3, del C.d.S. che dispone " Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto prefettizio n.53528 del 14.11.2023 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Vice Prefetto Vicario d.ssa Maria Laura Motolese, in caso di assenza o impedimento del dirigente di Area III, la sostituzione che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

DECRETA

per il giorno **8 settembre 2024** la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sui tratti di strada di cui agli artt. 6 e 7, c.3, del C.d.S., ricadenti nel territorio della provincia di Pisa interessate dal percorso di gara, riprodotti nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “*inizio gara ciclistica*” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “*fine gara ciclistica*”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, data del protocollo

p. Il Dirigente Area III
Il VicePrefetto Vicario
Motolese

Alla Polizia Provinciale

Alla Questura di

Alla Prefettura di

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

Alla Sezione Polizia Stradale di

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

Ad Autolinee Toscane [S.p.A.](#)

Al servizio 118

All'Ufficio Informatica sede

Alla ASD Carli Salviano

PISA

PISA

LIVORNO

PISA

PISA

ORCIANO PISANO

CRESPINA LORENZANA

FAUGLIA

autolineetoscane@pec.it

direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it

informatica.pref_pisa@interno.it

gscarli.ciclismo@gmail.com